

MP

0/A

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

22 settembre 2015

Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono presenti gli Assessori:

Ilda CURTI

Stefano GALLO

Enzo LAVOLTA

Stefano LO RUSSO

Claudio LUBATTI

Domenico MANGONE

Mariagrazia PELLERINO

Giuliana TEDESCO

Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Gianguido PASSONI.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: PROPOSIZIONE RICORSO AL TAR PIEMONTE PER ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, D.G.R. N. 30/1517 DEL 3.6.15 E D.G.R. N.35/2055 DEL 1.9.15 RIORDINO DELLA RETE DEI SERVIZI RESIDENZIALI DELLA PSICHIATRIA . LITE N. 542/15 (PML).

Proposta del Sindaco Fassino.

La Regione Piemonte ha di recente approvato la D.G.R. n. 30/1517 del 3.06.15 avente ad oggetto *“Riordino della rete dei servizi residenziali della Psichiatria”*, successivamente modificata dalla D.G.R. n. 35/2055 del 1.9.2015.

Tale riordino è fondato principalmente sui seguenti aspetti:

- la riqualifica immediata delle strutture residenziali per la psichiatria in tre sole tipologie (S.R.P.1: per trattamenti terapeutici riabilitativi a carattere intensivo; S.R.P.2: per trattamenti terapeutici riabilitativi a carattere estensivo; S.R.P.3: per interventi socioriabilitativi), privilegiando a tal fine, nella sostanza, i requisiti strutturali-abitativi rispetto a quelli clinico-funzionali, finora invece operanti (delibera impugnata, pag. 1, sub doc. 16);
- l'interpretazione che nelle S.R.P.3. non si svolgano attività *“strutturate”* in campo riabilitativo, ossia di cura della malattia psichiatrica, ma principalmente servizi a carattere assistenziale, con la conseguenza che buona parte di queste prestazioni saranno a carico del malato e, in caso di indigenza, dell'ente locale di riferimento;
- la decisione di far confluire tutte le attuali strutture residenziali denominate Comunità alloggio e Gruppi appartamento nella nuova categoria definita *“SRP 3”* (Strutture residenziali psichiatriche per interventi socio riabilitativi) caratterizzata dall'attuazione di programmi a bassa intensità riabilitativa, con prevalenza di attività di assistenza e risocializzazione.
- la previsione che per tutte queste strutture, oggi interamente, sia sotto il profilo clinico terapeutico che per quello finanziario, a titolarità sanitaria, si applichi la compartecipazione alla spesa prevista dal D.P.C.M. 29 novembre 2001 per la residenzialità psichiatrica *“a bassa intensità assistenziale”*, ovvero il 60% della retta diventa a carico del cittadino ricoverato o del Comune.

Contro tale provvedimento sono state mosse censure da parte di diverse organizzazioni di utenti, organismi di rappresentanza delle imprese titolari dei presidi e diversi enti gestori le quali hanno già proposto ricorso avanti il TAR Piemonte.

In data 13 luglio 2015 è stata approvata una mozione del Consiglio Comunale (mecc. 2015 02778/002) che ha impegnato il Sindaco e la Giunta a richiedere alla Regione sostanziali modifiche ed integrazioni, previa sospensione dell'attuazione del provvedimento, sottolineando che *“- all'interno della nostra Città sono presenti nelle ASL TO1 e TO2 circa 100 Gruppi appartamento che ospitano 500 pazienti psichiatrici; - la letteratura scientifica internazionale individua la minor istituzionalizzazione come uno strumento di cura esso stesso e che pertanto i Gruppi appartamento svolgono un ruolo di cura assolutamente significativo per più di 1000 pazienti all'interno della nostra regione”* e considerando che *“- la deliberazione approvata dalla Giunta individua tutti i Gruppi appartamento anche a 24 e 12 ore di copertura non come sanitari, bensì come assistenziali e come tali a partire dal 1 gennaio del 2016 saranno per il 60% a carico degli utenti o – qualora indigenti – dell'Amministrazione Comunale;- per far fronte, non avendo previsto la Regione Piemonte risorse aggiuntive, a tali costi, il Comune di*

Torino dovrà stanziare una cifra complessiva superiore ai 10 milioni di euro; - qualora l'Amministrazione non disponesse di tali risorse diventerà inevitabile la chiusura di alcune strutture non dando più un servizio a centinaia di pazienti psichiatrici e causando, altresì, la perdita di centinaia di posti di lavoro”.

Il Servizio competente, avendo esperito ogni altra azione possibile in sede tecnica e politica al fine di ottenere la modificazione e/o la sospensione dei provvedimenti regionali in considerazione, ha evidenziato la necessità che la Città proponga ricorso al TAR, a mezzo dell'Avvocatura Comunale, per chiedere l'annullamento, previa sospensiva, della deliberazione della Giunta Regionale n. 30-1517 del 3.06.15 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 35-2055 dell'1.09.15, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso a quello impugnato.

Occorre quindi che la Città, a mezzo dell'Avvocatura Comunale, venga autorizzata a proporre ricorso avanti il TAR Piemonte per chiedere l'annullamento, previa sospensiva, delle deliberazioni della Giunta Regionale su indicate e anche ad eventuale proposizione di motivi aggiunti.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di autorizzare la Città, in persona del Sindaco, a proporre ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nei confronti della Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore, avverso le deliberazioni della Giunta Regionale rispettivamente n. 30-1517 del 3.06.15 e n. 35-2055 dell'1.09.15, come in premessa indicate, nonché avverso gli atti tutti preordinati, consequenziali e/o comunque connessi con i suddetti provvedimenti, al fine di ottenerne l'annullamento, dando mandato al Sindaco affinché assumi al riguardo ogni provvedimento utile necessario e conseguente conferendo a tale scopo mandato all'Avvocatura Comunale affinché provveda a tutti gli incumbenti e atti

relativi con riguardo ad ogni stato e grado, inclusa l'eventuale esecuzione, e con ogni facoltà di legge compresa quella di sottoscrivere il ricorso, quella di proporre istanza cautelare ed eventuali motivi aggiunti. Con separato provvedimento si è provveduto ad impegnare la relativa spesa;

- 2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per esigenze di carattere processuale.

Il Sindaco

Piero Franco Rodolfo Fassino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente

Marialaura Piovano

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario

Il Dirigente Delegato

Alessandra Gaidano

Verbale n. 45 firmato in originale:

IL SINDACO

Piero Franco Rodolfo Fassino

IL SEGRETARIO GENERALE

Mauro Penasso

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 28 settembre 2015.